

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

Como, 27 aprile 2016

circolare n. 6/16

AI SIGNORI ISCRITTI

LORO SEDI

OGGETTO: *Formazione professionale continua*

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, Egregi Tirocinanti,

come saprete, il 31.12.2016 si concluderà il triennio formativo 2014-2016 ed il Consiglio sarà tenuto ad effettuare - per tutti gli iscritti (il sistema adottato, anche per il programma “Sfera”, è infatti quello del triennio fisso) - il controllo sull’effettivo adempimento dell’obbligo di aggiornamento professionale e di formazione continua, ritenuto necessario “*al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia*” (art. 11, comma 1, Legge Professionale Forense).

Il Codice Deontologico Forense - in linea con gli artt. 3, comma 5 lett. b), del D.L. 13.8.2011 n. 138 (convertito in L. 14.9.2011 n. 148), 7 del d.P.R. 7.8.2012 n. 137 e 11 della l. 31.12.2012 n. 247 - prevede come principio generale il “*dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua*” (art. 15) e sanziona come illecito disciplinare il mancato rispetto degli obblighi e dei programmi formativi (art. 70).

Occorre altresì rammentare che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo potrà avere non solo conseguenze di carattere disciplinare, ora devolute alla cognizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (al quale il Consiglio dovrà inoltrare, senza alcuna possibilità di previa disamina e valutazione, l’elenco di tutti gli inadempienti), ma anche pesanti ripercussioni negative (per la conseguente impossibilità di ottenere l’attestato di formazione continua) sul concreto esercizio dell’attività professionale (per esempio, cancellazione dagli elenchi dei difensori d’ufficio, cancellazione dagli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, impossibilità di ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio ed altre conseguenze di cui all’art. 25 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16.7.2014) e su altre funzioni (per esempio, delegati alle vendite nelle espropriazioni, amministratori di sostegno, ecc.).

E potrà anche comportare in prospettiva, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25.2.2016 n. 47 (“*Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense*”) adottato in attuazione dell’art. 21 della Legge Professionale Forense, la cancellazione dell’Albo (in relazione alla mancanza del requisito di cui all’art. 2, comma 2 lett. e).

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

www.ordineavvocaticomo.it

Inoltre, l'aver riportato una sanzione disciplinare definitiva diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza e aggiornamento professionale, impedisce la possibilità di conseguire il titolo di specialista (art. 6 D.M. n. 214/2015).

Per tutto quanto sopra esposto, risulta di tutta evidenza come sia indispensabile che gli Iscritti tengano in estrema considerazione (e sotto costante controllo) la loro posizione relativa ai crediti formativi maturati, attualmente consultabile sulla piattaforma "Sfera" (già sulla piattaforma "Riconosco") e che verifichino sin da ora il regolare inserimento dei crediti maturati, chiedano il riconoscimento delle attività formative svolte, valutino la possibilità di formulare istanze di compensazione e richieste di esenzione/esonero, e si adoperino per colmare entro il 31.12.2016 eventuali situazioni di *deficit*.

Molti cordiali saluti

Il Presidente
(Avv. Alessandro Patelli)



Il Consigliere Responsabile della Commissione
Formazione e Aggiornamento professionale
(Avv. Giovanna Retazzi)

